


POSITIVA COLLABORAZIONE TRA MAGISTRATURA ED AVVOCATURA PONTINA



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DOTT. BRUNO RAPONI ED IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI AVV. GIOVANNI MALINCONICO, FIRMANO IL PROTOCOLLO

Finalmente possiamo registrare nel nostro Palazzo un salto di qualità nel campo delle relazioni tra magistratura ed avvocatura. Numerosi e costruttivi incontri hanno favorito il superamento di incomprensioni e 'a presa di coscienza che le difficoltà operative sul piano

organizzativo potevano essere superate solo con il porre in essere strumenti condivisi. Di conseguenza delegazioni di magistrati e di avvocati hanno concordato un protocollo per lo svolgimento delle udienze civili e per la gestione delle udienze dibattimentali. Questa positiva collaborazione abbiamo avuto modo di apprezzarla anche in occasione della protesta che gli avvocati stanno portando avanti a difesa di quei principi e valori che le normative di questo Governo stanno stravolgendo nei settori della Giustizia e delle Professioni, avendo i magistrati condiviso il cosiddetto "sciopero bianco". In data 3 ottobre 2006 presso l' aula della Corte di Assise del Tribunale di Latina si è svolta la cerimonia delle firme dei protocolli da parte del Presidente del Tribunale Dott. Bruno Raponi, del Procuratore della Repubblica Dott.



DA SINISTRA IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DOTT. GIUSEPPE MANCINI, IL DOTT. BRUNO RAPONI E L' AVV. GIOVANNI MALINCONICO

Giuseppe Mancini e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avv. Giovanni Malinconico. Per una più utile informazione, pubblichiamo i contenuti dei due protocolli che disciplinano diritti e doveri nella gestione delle udienze civili e penali.

Legge Pinto

Nata nel marzo 2001, il Congresso Forense di Firenze (ottobre dello stesso anno) già ne registrò il fallimento * Troppo lenti anche i processi..contro i lenti processi italiani. Pres. Consiglio estensore del 1° verdetto in applicazione della L.Pinto:

(C.te App.Roma 10 luglio 2001, decr. Pres, Fancelli, Est. Consiglio - Corbo / Min. Giustizia). "...l'entità del risarcimento non è commisurata soltanto dalla durata del processo ma anche e soprattutto alla natura delle vicende giudiziarie.."

TRIBUNALE DI LATINA

Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili

ORARI DI UDIENZA

L'udienza civile è ordinata per due fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei:

Prima fascia dalle ore 9,30 alle ore 11,00: adempimenti di breve durata, nel rispetto della distinzione tra udienze di prima comparizione ed udienze di trattazione come da calendario, quali quelli previsti dagli art. 183 non novellato e 184 c.p.c., in ogni caso ove l'attività sia limitata alla mera concessione di termini; precisazione delle conclusioni; concessioni di termini per memorie; ammissione mezzi di prova etc.

Seconda fascia dalle ore 11,00 alle ore 13,00: adempimenti di durata non breve o che richiedono maggiore riservatezza, quali le discussioni orali, di merito ed istruttorie in precedenza fissate, comparizioni personali delle parti, giuramenti e chiarimenti del consulente, procedimenti cautelari; nella medesima fascia della stessa udienza ma per le quali si sono poste questioni non previste che meritano approfondimento.

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nei registri informatici.

La cancelleria curerà altresì che i fascicoli siano ordinati nell'aula di udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

- 1) Resta salva la facoltà del singolo giudice di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici (ad horas) per singole cause o gruppi di cause, indicando nel verbale precedente l'orario.
- 2) Le prove vengono fissate ad horas all'interno della seconda fascia in modo da evitare sovrapposizione tra l'assunzione delle prove ed altri adempimenti (gli avvocati nella intimazione ai testimoni indicheranno l'orario fissato dal magistrato per la loro audizione).
- 3) I verbali verranno chiusi, anche con l'eventuale assunzione dei provvedimenti ex art. 181 o 309 c.p.c., a conclusione della singola fascia oraria di riferimento della causa, salvo che su richiesta di tutte le parti non ne sia consentita dal giudice la chiamata in fascia oraria successiva.
- 4) Le cause e le prove fissate ad horas inizieranno all'orario fissato, con un margine di tolleranza di 15 minuti, anche in assenza di uno dei procuratori.

DIREZIONE E SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

- 5) Per garantire la effettiva trattazione delle singole cause e ove possibile l'adozione di provvedimenti in udienza, limitando il numero delle riserve, verrà fissata per ciascuna udienza un numero contenuto di cause.
- 6) Nel caso di impedimento del giudice a tenere l'udienza, l'individuazione del giudice che lo sostituirà deve essere fatta, salvo che l'impedimento non si sia verificato nella imminenza della udienza, con adeguato anticipo per consentire a quest'ultimo di conoscere sia pure sommariamente gli atti di causa ed adottare gli opportuni provvedimenti.
- 7) Qualora l'udienza debba essere rinviata d'ufficio, la comunicazione deve avvenire, quando possibile, con un preavviso di almeno tre giorni liberi.

ATTI E COMUNICAZIONI

- 8) Il consulente tecnico d'ufficio sarà invitato a comunicare alle parti ed al giudice senza ritardo la sua eventuale impossibilità a comparire alla udienza fissata per il giuramento o per eventuali chiarimenti.
- 9) Il consulente tecnico d'ufficio sarà invitato a predisporre una copia della consulenza per ciascuno dei difensori costituiti.
- 10) Per la rinuncia agli atti del giudizio gli avvocati possono depositare istanza congiunta di anticipazione di udienza, indicando al giudice eventuali necessità delle parti sui giorni e gli orari della comparizione. Nei casi urgenti e quando le parti sono presenti il giudice può fissare la comparizione nello stesso giorno del deposito della istanza di anticipazione di udienza.

11) I difensori comunicheranno tempestivamente al giudice l'avvenuta transazione stragiudiziale della controversia. Se la transazione è raggiunta prima della scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., i difensori potranno presentare congiuntamente istanza al giudice affinché provveda a rimettere la causa sul ruolo istruttorio al fine di consentire la cancellazione o l'estinzione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

12) Nello svolgimento delle udienze per le cause di famiglia, stato e capacità delle persone deve essere assicurata la massima riservatezza. Tali cause devono essere trattate, salvo casi eccezionali, in udienze monotematiche, che saranno normalmente l'ultimo martedì di ogni mese.

13) I procedimenti cautelari e possessori saranno chiamati nella seconda fascia, possibilmente ad horas per evitare sovrapposizioni.

14) Anche per le procedure esecutive immobiliari sono previste per le udienze due fasce orarie.

Prima fascia dalle ore 9,00 alle ore 10,30: comparizioni parti, incarichi ai consulenti, fissazione vendite.

Seconda fascia dalle ore 10,30 alle ore 12,00: opposizioni, possibilmente fissate ad horas.

Terza fascia dalle ore 12,00 alle ore 14,00: svolgimento delle vendite.

Se nessuno compare, per la eventuale assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 631 c.p.c., si procederà a nuova chiamata a conclusione della singola fascia di riferimento.

Latina, 3 ottobre 2006

Dott. Bruno Raponi
Presidente del Tribunale di Latina

Avv. Giovanni Malinconico
Presid. Ordine Avvocati di Latina

TRIBUNALE DI LATINA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE DIBATTIMENTALI

Protocollo per la gestione delle udienze dibattimentali penali, collegiali e monocratiche.

1) L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia di regola alle 9,00 e comunque successivamente alla trattazione dei procedimenti camerati.

2) L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata dal giudice perché di regola non si protragga oltre le ore 17,30, con una sospensione tra le 14,00 e le 14,30, salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione. L'organo giudicante calibra la programmazione delle singole udienze in modo da avvicinare il più possibile il rispetto di tali orari.

3) I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, vengono fissati in prima comparizione in due fasce orarie: ore 9,00 e ore 11,00, con indicazione del Giudice.

4) I processi vengono sempre rinviati dal giudice ad orario, nel settore monocratico come in quello collegiale su tre fasce fissate dall'Organo Giudicante. L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio comunica l'ora prima della quale il processo non sarà comunque chiamato. Il rinvio di un giudizio "ad una certa data, ore di rito", senza indicazione di fascia oraria, si intende fatto per le ore 9,00.

5) Salvo quanto previsto nel successivo capitolo 6, nel rito monocratico come nel rito collegiale, con eccezione per i giudizi con imputato detenuto e comunque sottoposto a misura cautelare personale, l'udienza di prima comparizione è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ex art. 444c.p.c. o per ragioni processuali a di prescrizione, alla richiesta di rito abbreviato non condizionato all'assunzione di prove dichiarative. In tale udienza non si assumono prove dichiarative, esami di imputati, periti o consulenti tecnici, e per tale ragione le Parti per tale udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il giudice non ne autorizza la citazione.

6) Il P.M. inserisce nei decreti di citazione a giudizio, in calce, il seguente avviso: "la persona offesa è citata a comparire per esercitare le facoltà previste dalla legge (costituzione di parte civile), ma non sarà sentita come testimone all'udienza sopra indicata, se non citato con separato atto".

7) Il ruolo di udienza contiene l'elenco dei processi indicati per numero d'ordine all'intergo delle singole fasce orarie. Copie del ruolo in aula vengono messe a disposizione sui banchi riservati alle parti.

8) Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario cui i giudizi sono fissati o rinviati. Nell'ambito delle singole fasce, nel formare il ruolo e comunque nella effettiva trattazione dà la precedenza ai giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazioni in aula delle Parti, ai giudizi per i quali si verifichi nullità, difetti di notificazione o fattispecie processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato, etc.) che possono portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia d'orario e in deroga all'ordine dei giudizi interno alla fascia fissato nel ruolo, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine i giudizi per i quali verifichi siano presenti in aula come testi i dichiaranti detenuti anche non imputati, portatori di handicap, donne in evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, Parti Private ultrasettantenni o che documentino di provenire per l'udienza da Regioni diverse dalla Regione Lazio ovvero dipendenti della PG con particolari esigenze di servizio. Tali situazioni saranno segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante.

I difensori che abbiano concomitanti impegni professionali li rappresentano all'Ufficiale Giudiziario al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia di pertinenza e il Giudice ne tiene conto contemperando le esigenze di tutti gli altri soggetti interessati, nei limiti temporali della durata dell'udienza.

9) Nel rinviare i giudizi per istruttoria, il Giudice riserva le fasce di prima mattinata ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattinata per i dibattimenti di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della successiva camera di consiglio e, comunque, preferibilmente nelle ultime fasce orarie.



10) Il Difensore di turno per l'aula per le sostituzioni ex art. 97 4° comma si presenta puntuale all'inizio dell'udienza e resta a disposizione in aula.

Ove debba allontanarsi per impegni di turno in altre aule, si rende immediatamente reperibile lasciando all'Ufficiale Giudiziario un recapito di telefono mobile.

Nell'ambito dell'ultima fascia oraria il Giudice tratta con precedenza i processi nei quali è necessaria la presenza del difensore ex art. 97 4° comma.

Entrata in vigore. Le disposizioni del presente protocollo si applicano dal giorno successivo alla sottoscrizione, ad eccezione dell'art. 5 che verrà applicato – per i Magistrati che non ne abbiano prima d'ora adottato i criteri – per le prime udienze fissate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Latina, 3 ottobre 2006

Dott. Bruno Raponi
Presidente del Tribunale di Latina

Dott. Giuseppe Mancini
Procuratore della Repubblica di Latina

Avv. Giovanni Malinconico
Presid.Ordine Avvocati di Latina

